

SCHEDA 17 Marzo 2021

IL SORTILEGIO DI VON KIRCHMANN. ABROGA ALIMENTARI DELLA L. N. 283/1962

Francesco Diamanti

Per leggere il testo del d.lgs. 27/2021, [clicca qui](#).

1. Cos'è successo (in sintesi). – La **legge di delegazione europea n. 117/2019** ha fissato a livello nazionale **al reg. (UE) n. 625/2017** relativo ai controlli ufficiali per garantire l'applicazione della direttiva (UE) 2017/625 sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, noto: **armonizzare**, a livello europeo, **i controlli dell'intera filiera agroalimentare**.

È proprio in quest'ottica che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **d.lgs. 2 febbraio 2021** *alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del MiAF e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117" [3].*

Lì in mezzo, però, c'è finito **anche un articolo 18[4].**

La questione è seria, perché **con esso il legislatore ha abrogato**, tra gli altri, i noti **artt. 5**, solo le più celebri contravvenzioni igienico-sanitarie, ma **quasi tutta la vecchia legge del 1962** ad eccezione degli artt. 7, 10 e 22. Vale a dire che, tra le altre cose, questo “articolo” è un **universo normativo** che costituisce (o meglio: costituiva) un intero **“livello di tutela” del consumatore**.

Come gli studiosi di diritto agroalimentare sanno, tra gli illeciti amministrativi e i delitti **contravvenzioni**[6].

L'**art. 5** della l. n. 283/62, in sintesi, proteggeva il consumatore dall'impiego di sostanze nutritive o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da violare i regolamenti speciali; b) in cattivo stato di conservazione; c) con cariche microbiche superiori a quelle consentite; d) con esecuzione o da ordinanze ministeriali; g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzata, nel caso che siano stati autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate.

Gli **artt. 6, 12 e 12-bis** della l. n. 283/62, dal canto loro, precisavano *anche* le conseguenze della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna sul certificato di revoca della licenza e così oltre –, estendendole, in alcuni casi, anche all'introduzione nel commercio non allineate alle disposizioni presenti nella stessa l. n. 283/62[7].

Tutto questo, oggi, è stato abrogato.

C'è un superstite.

Una contravvenzione s'è salvata, ma è nota (solo) per essere **da decenni disapplicata**[8].

È quella fissata all'**art. 10**, che punisce con l'ammenda la produzione, la vendita o la messa in commercio di prodotti destinati ad involgere le sostanze stesse (oppure oggetti di uso personale o domestico) col

Oltre a questa eccezione, peraltro ben poco significativa, con l'art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021 scompaiono dai radar dei penalisti. Ciò, beninteso, ha diverse implicazioni, tecniche, procedurali, e di merito. L'intervento, lo si anticipa sin da subito, non ci sarà spazio per la trattazione della **posizione di favore**, già rilevata da alcuni[9], né per la (complessa) individuazione di un **livello di tutela**. **riflessione sarà la scelta politico-criminale.**

2. La linea politico-criminale più condivisa in prospettiva di riforma. – Se c'è una **linea politica** di **progetti di riforma** in materia di sicurezza agroalimentare, è senz'altro orientata all'irrigidimento penale[10].

Tutto questo ha una spiegazione, beninteso.

L'importanza dei beni giuridici coinvolti e la fragilità dello strumento contravvenzionale profili di prevenzione e repressione delle frodi (non solo) sanitarie tipiche del settore alimentare **strumento fragile (anche se utile)**; un po' per l'**esiguità delle sanzioni** ivi previste **prescrizione** e un po' per essere (quasi sempre) **oblazionabili**[11].

Le strade per il rafforzamento della disciplina, le opzioni tecniche, sono molte.

Il **d.d.l. AC 2427**[12], che in realtà recepisce molto dei lavori della c.d. "Commissione Case **agroalimentari**, potenziando un "sistema" punitivo **prevalentemente penale** nel contravvenzioni, delitti di danno e, infine, di pericolo per la salute pubblica. Il **rischio amministrativo**; le contravvenzioni si occupano invece del danno colposamente cagiona delitti *extra-codicem*, da ultimo, coprono le condotte dolose su alimenti nocivi (sempre facendo si lascia al **diritto penale nucleare** (il "Kernstrafrecht") la protezione dei soli **fat** di **lesioni e morte**), creando un sistema di pene piuttosto equilibrato. Il disegno di legge di disciplina della "**delega di funzioni**", intende estendere ad alcuni illeciti agroalimentari le c.p.), introdurre la **responsabilità delle persone giuridiche**, e così oltre fino a criminalizzar

Il d.d.l. AC 2427, benché migliorabile, **potrebbe rivoluzionare l'art. 5** della l. n. 283/62 per la sua offensività "scalare"[15]. Potrebbe, **ma l'art. 18** del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27, se non in

3. Implicazioni e dubbi. – L'art. 5 della l. n. 283/62 era senz'altro "operativo".

La disciplina punitiva in materia di sicurezza agroalimentare confonde, non c'è dubbio.

A una lettura superficiale l'illecito amministrativo sembra prevalere quantitativamente il precetto e norme-sanzione sono da tempo numericamente superiori rispetto ai delitti e all'**opera di depenalizzazione**, quello agroalimentare è divenuto un vero e proprio "sistema" di **poche, pochissime**: giusto quelle fissate nell'art. 5 della l. 283/62 e poche altre sparpagliate [17]. Sicché, in base al **principio di specialità** la disposizione amministrativa, naturalmente **singoli settori** merceologici o addirittura di **singoli alimenti**, dovrebbe operare "al posto"

C'è un però, anzi due.

L'art. 9 della l. n. 689/1981 crea un'eccezione, rovescia la prospettiva, capovolge la **prevalenza su quello amministrativo**; in estrema sintesi, è questo il motivo per il quale i precetti e i suoi difetti, come alla base della normativa in materia di sicurezza agroalimentare, il **"sistema punitivo"** interconnesso e multilivello. **Dopo la riforma del 1999**, le contravvenzioni hanno raccolto numerosi precetti (apparentemente) sanzionati come illeciti amministrativi

L'attività ermeneutica ha fatto il resto.

Lo ha fatto prevalentemente aprendo (spesso e volentieri) veri e propri “Stargate” orientati al recepimento della **l. n. 283/62, di norme-precetto di natura meramente amministrativa[20]**. Non abbiamo qualcosa di largamente noto in letteratura e che, come fenomeno, risulta purtroppo ben più attuale di quanto si credesse. L'art. 5 della l. n. 283/62, poi, aveva un senso.

L'obiettivo era la **protezione della salute dei singoli consumatori[21]**. Del resto, che cosa si voleva prevenire dalle contravvenzioni di cui alla l. n. 283/62 soprattutto era il «‘calibro’ delle ri-azioni da prevenire: «... la prevenzione delle offese alla salute presenta, infatti, una bipolarità tra il pericolo per singole persone. La prima tipologia di offesa alla salute – pericolo comune – è caratterizzata dall'indeterminatezza quantitativa (*in incertas ac plurimas personas*), quale riflesso delle molte offese alla salute concerne, invece, le ipotesi in cui, per le proprie caratteristiche, il pericolo può, in realtà, riguardare una cerchia ristretta di persone, senza che sia possibile riscontrare la probabilità di processi di diffusione».

Cosa accade ora?

Prende vita la disciplina dell'**abolitio criminis**.

Sicché, tutte le condotte contemplate all'art. 5 della l. n. 283/62 non costituiranno più reati. La scelta, c.p., tale scelta politica travolgerà inevitabilmente anche tutti i fatti pregressi. Quindi saggiamente, e di tutti gli effetti penali delle condanne passate.

Non che ci dispiaccia osservare il diritto penale che, una volta tanto, si ritira; ma qui l'estensione della riforma tocca anche diverse problematiche di prevenzione, **gravi vuoti di tutela**.

Il settore di riferimento, innanzitutto, è enorme.

Anche se quello delle frodi alimentari è ormai un problema europeo nel suo genere[24], l'ultimo anno (in forte aumento)[25] contano 70.934 aziende, delle quali 21.946 sono società di capitali; solo nella *Food Valley* esistono circa 10.000 aziende agricole e 530 imprese industriali con un mercato assai delicato, dove **le frodi (sanitarie e commerciali) sono piuttosto diffuse**. Si registra un «... balzo del 58%» delle notizie di reato nel settore agroalimentare; soprattutto con riferimento al settore del biologico, l'olio, l'ortofrutta, e così oltre[26]. **Nemmeno il Covid-19 ha fermato le frodi** e nel 2020 sono state contestate 948 contestazioni amministrative e depositate 49 notizie di reato all'Autorità Giudiziaria[27].

E tutto questo non avviene “solo” per la libera scelta di alcuni imprenditori spregiudicati che, per le esplicite richieste di coloro che quegli alimenti vogliono mettere in tavola; alcuni operatori del settore capaci di mettere a disposizione alimenti tipici di Paesi lontani, in og-

e dotati di colori brillanti e innaturali, con *shelf life* sempre più lunghe, e così oltre. **La complessa di quel che sembra.**

La **casistica** è enorme, si può fare solo qualche esempio.

Dalla ricotta realizzata con il latte in polvere ma venduta come fresca alle vongole veraci fino ai prodotti con OGM non dichiarati in etichetta, a quelli privi della data di scadenza genere trattato col perossido d'idrogeno, alla carne rossa arricchita di cortisonici, e molto

Si pensi poi, per fare un ultimo esempio, alle vacche e all'utilizzo del progesterone^[28]. (vacca da latte e la quantità presente nel singolo animale finisce per dipendere da diversi fattori (età, più o meno completa e sana alimentazione). Tuttavia, può essere "aggiunto" dall'allevatore). Ma quei seri pericoli per la salute del consumatore che l'art. 5, comma 1, lett. a) della l. n. 283

Ma quella protezione, oggi, non c'è più.

Occorre farsi qualche domanda: siamo davvero sicuri di voler affidare la difesa dei singoli al controllo amministrativo (laddove rimasto operativo)? Da un punto di vista tecnico, **funzionale al raggiungimento di meritevoli scopi sociali, politico-criminali e di garanzia**

È difficile capire se l'art. 18 del d.lgs. n. 27/21 sia il frutto di un errore, di una disattenzione. In quest'ultimo caso, può sorgere il dubbio che questa riforma, in realtà, abbia **risolto** questi problemi. Ma il deficit di prevenzione e repressione che questa abrogazione produrrà e di cui si è già detto, **tempo in scacco l'industria agroalimentare.** Da un lato, non si può non vedere l'enorme e i pericoli che esse generano per il consumatore; dall'altro lato, però, non si può non vedere le contravvenzioni igienico-sanitarie oggi abrogate con il d.lgs. n. 27/21. Non si può non riflettere sulle operazioni ermeneutiche (queste sì consapevoli) che portavano le fattispecie contravvenzionali «inventati come le storie»^[29] e di analogie in *malam partem* occultate sotto l'etichetta del

Al netto dei dubbi, i problemi rimangono.

Le sanzioni amministrative possono essere messe a bilancio, quelle penali no (o, se non, per i consumatori e la carne contaminata da *escherichia coli* o da salmonella ci sia solo una, quella ci sia rimasta davvero – non ci tranquillizza molto. Gli esempi fatti (dalla carne rossa al miglioramento della fertilità delle vacche da latte, e molto oltre) individuano solo un problema serio e purtroppo assai diffuso lungo tutta la filiera agroalimentare. E molte di queste condizioni sono del genere; senza contare il fatto che, da un punto di vista pratico, **le (ormai abrogate) contravvenzioni della polizia amministrativa e giudiziaria**, coi relativi sequestri, finalizzati a impedire la commessa di reati del Codice penale (articoli 439 e seguenti) applicabili per lo più (solo) quando gli eventi lesivi

La questione, in definitiva, è molto complessa.

4. Conclusioni. – Julius Hermann von Kirchmann, in fondo, ha sempre avuto ragione[32].

Come ebbe scrivere nel suo “Die Werthlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft” (**biblioteche diventano carta straccia**». Il numero degli esempi che un giurista contemporaneo prospettive di riforma, potrebbe utilizzare per mostrare l’esattezza di queste parole è talmente alto da poter assumere il sapore di una maledizione[33]. I politici parlano (molto), e le loro “disposizioni mandano al macero le biblioteche di tutti, civilisti, amministrativisti, giuslavoristi, ecc. per riferimento.

Oggi tocca (*anche*) alla sicurezza agroalimentare.

Non è la prima volta, né sarà l’ultima.

Consapevole o meno, quella cristallizzata nell’art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27, riguarda le associazioni di categoria e, in definitiva, anche per gli studiosi. **I difetti di un singolo disegno, una prospettiva, un progetto**; in fondo, è a questo che mirano (da sempre) gli studiosi di ogni genere. E lo si può fare anche senza giungere all’abrogazione completa di un intero “livello” di norme.

Questa non è un’abrogazione qualsiasi.

È radicale, è rivoluzionaria, è inaspettata, è sbagliata.

In una riunione di ottobre 2019, il Ministero della salute aveva comunicato l’esigenza di disporre (art. 1): tra gli altri, Coldiretti si era fermamente opposta all’abrogazione della l. n. 283/62, fatta eccezione per la contravvenzionale ivi contenuto (artt. 5, 6, 12 e 12-*bis*)[34]. Il legislatore, in un primo momento, ha modificato la l. n. 283/1962: **lo schema di d.lgs. del 2 novembre** dello scorso anno, recante “Disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettere a) e b)”, non la conteneva più.

Poi, come per magia, **quella disposizione abrogante (e arrogante) è ricomparsa nell’art. 18** una volta, i penalisti in architetti di progetti irrealizzati. Questo articolo 18, affatto “neutro”, è nato all’insaputa di coloro che hanno dedicato mesi, o anni, alla creazione di un nuovo “sistema” che fa male, soprattutto perché coinvolgendo gli esperti del settore – o attendendo qualche anno (e meglio) sul d.d.l. AC 2427.

Il risultato raggiunto, almeno per ora, è ben diverso.

È una scelta politica *contro* uno *ius sedimentato*^[35], *contro* una linea politico-criminale la agroalimentare e di salute pubblica concluso il 14 ottobre 2015 dalla commissione Cas fissato in un disegno di legge all'esame della Commissione Giustizia della Camera dei Depu

[1] J. H. von Kirchmann, *La mancanza di valore della giurisprudenza come scienza* (trad. it «Drei berichtigende Worte des Gesetzgebers, und ganze Bibliotheken werden zu Makulatur

[2] Il testo è qui: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A320>:

[3] GU Serie Generale n. 56 del 11-03-2021, reperibile qui: <https://www.gazzettaufficiale>.

[4] L'art. 18, rubricato "Abrogazioni", afferma tra le altre cose che: «Sono abrogati i s recante modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sani disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevan legge 26 febbraio 1963, n. 441, recante modifiche ed integrazioni alla legge n. 283 del 19 del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, recante regolamento di ese modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostar

[5] Su questa abrogazione, cfr. A. Natalini, *Colpo di spugna sui reati alimentari: abrogate* 13 marzo 2021.

[6] Tra i fondamentali, senza alcuna pretesa di completezza, v. D. Castronuovo, *Sicurezza pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti*, M. Donini-D. Ca *contro l'incolumità pubblica*, 2, "Reati di comune pericolo mediante frode", in C.F. Gro *penale. Parte speciale*, vol. IX, Milano, 2013; Aa.Vv., *La sicurezza agroalimentare nella* , Foffani, Doval Pais, Castronuovo (a cura di), Milano, 2014; D. Castronuovo, *Depenalizzazio illeciti in materia di alimenti*, in *IP*, 1/2001, 295 ss.; Aa.Vv., *Illeciti punitivi in materia agro- di diritto penale*, F. Palazzo, C.E. Paliero, F. Pelissero (diretto da), Torino, 2021, in corso di p

[7] Per la casistica giurisprudenziale su questi articoli della l. n. 283/62, cfr. R. Guariniel *giurisprudenza*, Wolters Kluwer Italia, 2016, 303 ss., 514 ss., 523 ss., 525 ss.

[8] Come è stato notato, l'ultima applicazione edita di questo illecito contravvenzionale Ced. 142703. Lo nota A. Natalini, *Colpo di spugna sui reati alimentari*, cit., 2.

[9] Tra i primi a evidenziarlo anche Coldiretti nella riunione dell'ottobre 2019 indetta dal "Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 - Osservazioni", si legi abrogazione della l. n. 283/1962 [...] rilevando un eccesso di delega rispetto alle previsioni

prevede soltanto la possibilità di ‘adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vige abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e mediante coordinamento e ri soltanto il potere di ‘ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposiz sanzioni amministrative efficaci, dissuasive, proporzionate alla gravità delle violazioni med Natalini, *Colpo di spugna sui reati alimentari*, cit., 3. Questi dubbi, a una prima lettura, sem

[10] I progetti per una riforma sistematica degli illeciti punitivi in materia agroalimenta pretesa di completezza, si v. le considerazioni presenti in M. Donini, *Il progetto 2015 della nelle linee di politica criminale della riforma dei reati agroalimentari*, in *Diritto agroalime dei reati in materia agroalimentare*, in *Dir. pen. cont.*, 2 novembre 2015; poi, per l’ultimo ***tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare. Appunti sul d.d.l. 2427***, in que

[11] A. Gargani, *Reati contro l’incolumità pubblica*, cit., 607.

[12] Cfr. <https://www.camera.it/leg18/126?tab=2&leg=18&idDocumento=2427&sede=>

[13] L’art. 2, in estrema sintesi, criminalizza l’assenza di tracciabilità degli alimenti, dei m di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un i operatori del settore alimentare e dei mangimi che impediscono, ostacolano o comunque r rintracciabilità di cui all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento eu l’ammenda da euro 600 a euro 6.000». Questo delicato tema è stato spesso oggetto d *Stargate. Latte non tracciato, formaggio «mal conservato»* [art. 5, comma 1, lett. b), l. 28 però, che gli effetti negativi di una nuova contravvenzione così delicata sarebbero (parzial del meccanismo estintivo già noto nella sicurezza sul lavoro (artt. 19 ss. del d.lgs n. 758/19 ter e 12-*quater* della nuova formulazione della l. n. 283/62 è infatti offerta all’indagato la

[14] Il progetto in parola prevede una parziale trasformazione dell’art. 5 in ipotesi delit concentrato il disvalore penalistico delle condotte sull’esistenza di alimenti: (comma sicurezza prescritti da leggi o regolamenti oppure per il cattivo stato o l’inidoneità del l’alterazione ovvero per la presenza di ingredienti, componenti, cariche microbiche o ac disposizioni ministeriali, sarebbero risultati nocivi o inadatti al consumo umano (putrefatt particolari categorie di consumatori; (comma 2) il cui consumo sarebbe risultato nocivo causa della falsità o incompletezza delle informazioni commerciali fornite in relazione agl sarà piuttosto complicato distinguere questo art. 5, comma 1, dai delitti codicistici che s artt. 440 e 440-*bis* c.p.: «... soprattutto perché è venuto meno il criterio di distinzione for che nel Progetto Caselli serviva per elevare a delitto solo le ipotesi dolose connesse alla c quelle della commercializzazione al dettaglio (...) L’unico requisito di differenziazione este nelle previsioni di quest’ultima, di un concreto pericolo per la salute pubblica» (così D. Cas

[15] Oltre alla natura delittuosa delle due ipotesi dolose e alla natura contravvenzionale prevede il mero illecito amministrativo sia per le ipotesi di alimenti non genuini irregolari e provvedimenti attuativi del principio di precauzione. Dovrebbe essere aggiunto l'art. 5-*bis*, 1.500 a euro 15.000 chiunque non ottemperi alle misure provvisorie di gestione del rischio attuazione del principio di precauzione in materia alimentare. Questa sanzione, poi, subisce alla quantità di prodotto, dovesse essere di particolare gravità: in questi casi il *quantum* lie L'art. 5-*bis*, poi, avrebbe sottoposto alla medesima sanzione (da 1.500 a 15.000 Euro) il preparato, prodotto, importato, introdotto in custodia temporanea o in deposito doganale detenuto per il commercio, commercializzato o messo altrimenti in circolazione alimenti mescolati a sostanze di qualità inferiore o comunque aventi una composizione non preparazione, importato, introdotto in custodia temporanea o in deposito doganale, detenuto per il commercio, commercializzato o messo altrimenti in circolazione alimenti superiori ai limiti consentiti, insudiciati o invasi da parassiti. Anche in questi ultimi casi relazione alla quantità di prodotto, sarebbe stata applicata ex art. 5, comma 3, la sanzione notare che ai sensi dell'art. 5, comma 4, sarebbe stato sottoposto a una sanzione qualitativa a 500 euro – chiunque, al di fuori dell'ambito di un'attività di impresa, avesse importato o da parassiti. Anche qui, però, i rapporti tra il nuovo delitto di cui, ad esempio, all'art. 5, saranno tutt'altro che semplici, in quanto le condotte contemplate, fatta eccezione per il D. Castronuovo, *La riforma*, cit., 20). Da notare, poi, che all'abrogazione dell'art. 6 contravvenzione *ivi* prevista per la produzione e per il commercio di fitosanitari senza autoc punibile in via meramente amministrativa ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 69/2014 concern prodotti fitosanitari.

[16] G. Pica, voce *Illeciti alimentari*, in *Enc. dir. Agg.*, VI, Milano, 2002, 444.

[17] Si pensi, in primo luogo, al d.lgs. n. 206/2001, recante “Attuazione della direttiva ‘ l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati”, che agli artt. 20, 21 e 22 stabilire misure per l'impiego degli MOGM – quindi ogni entità microbiologica cellulare o un modo che non avviene in natura per incrocio e/o ricombinazione) capace di replicare cellule animali e cellule vegetali in coltura – che tutelino la salute dell'uomo e l'ambiente della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari”, il cui art. 15, oltre ad alcuni “sistema” due ipotesi contravvenzionali. Qui s'intende disciplinare la produzione di “integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive effetto nutritivo o fisiologico, in particolare ma non in via esclusiva aminoacidi, acidi monocomposti che pluricomposti, in forme predosate. A mero titolo di esempio, le commercializzare gli integratori alimentari solo in forma confezionata; b) utilizzare n

liste positive di cui agli allegati I e II e nelle forme/quantità ivi previste. Da ultimo, e f recante “Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza medesimo settore”; all’art. 6, comma 1, introduce un’ipotesi contravvenzionale così strut (CE) n. 853/2004, effettua attività di macellazione di animali, di produzione e preparazione fine riconosciuti ai sensi del citato regolamento ovvero la effettua quando il riconoscimen un anno o con l’ammenda fino a euro 150.000, in relazione alla gravità dell’attività posta i

[18] L’attuale formulazione dell’articolo in analisi – derivante, come noto, dalla l. n. 507 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano sc puniti da disposizioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzi tema, tra i molti, cfr. C. Piergallini, *Depenalizzazione e riforma del sistema sanzionatorio* 1450 ss.

[19] D. Castronuovo, *Depenalizzazione*, cit., 295 ss.

[20] Per una recente riflessione su questo punto, v. ancora il nostro *Stargate*, cit., 125 ss.

[21] A. Gargani, *Reati contro l’incolumità pubblica*, cit., 606 ss.

[22] *Ivi*, 602.

[23] *Ibidem*.

[24] Per alcune delle statistiche aggiornate a livello europee, si v. il rapporto annual Administrative Assistance and Cooperation System», reperibile *on-line* su: https://ec.europa.eu/economy_finance/report_2019.pdf.

[25] Cfr. col 2016

http://www.federalimentare.it/documenti/IndustriaAlimentare_CuoreDelMadeInItaly/

[26] Cfr. <https://www.coldiretti.it/economia/balzo-del-58-nei-reati-tavola-nel-2018>.

[27] Cfr. <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina>

[28] Si tratta di un ormone steroideo (come gli estrogeni e il testosterone, per intenderci) riesce a modulare un’adeguata secrezione dell’utero (il c.d. latte uterino), la cui funzion protezione fisica dell’embrione nel momento che precede la sua adesione all’utero.

[29] K. Volk, *Marktmissbrauch und Strafrecht*, in *Fest. Hassemer*, Heidelberg, 2010, 91 possono essere inventati come le storie, «Rechtsgüter kann man erfinden wie Stories».

[30] Tra questi c’è l’ “ordine alimentare”, v. ancora il nostro *Stargate*, cit., 125 ss.

[31] A. Natalini, *Colpo di spugna sui reati alimentari*, cit., 1.

[32] La nostra condivisione è limitata alla frase «Tre parole di rettifica del legislatore e contenuto dell'intera riflessione di von Kirchmann del 1847 è ben più ampio e qui non inte

[33] Hanno parlato di “maledizione” (anche se, come noi, solo in senso provocatorio) G. ss., 81; M. Rossetti, *La maledizione di Kirchmann, ovvero che ne sarà del danno differen:*

[34] Cfr. *supra* § 1, nota 9.

[35] “Lex” e “ius” sono qui intesi nel significato attribuito da M. Donini, *Iura et leges. Per filosofia*, LVIII 2/2019, 45 ss.

[36] Per tutti, cfr. ancora M. Donini, *Il progetto 2015 della commissione Caselli*, cit., 207 ss

[37] D. Castronuovo, *La riforma dei reati a tutela della salute pubblica e della sicurezza ali*